



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio Comunale di Enna
(L.R. n. 15/2015)

ORDINANZA N. 102

DEL 30/12/2016

Oggetto: Ordinanza art. 191 D.lgs. 152/06 – servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani – nolo mezzi e fornitura carburante.

IL SINDACO

Premesso:

che il Comune di Valguarnera Caropepe appartiene all'ATO EnnaEuno, oggi in liquidazione e che la gestione del servizio è effettuata dal Commissario straordinario giusto D.A. 1209 del 30 luglio 2015 e successive proroghe;

che ad oggi le SRR di cui alla legge Regionale n. 9 del 2010 e s.m.i. non sono ancora operative;

che in data 03/02/2016, è stata emanata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, l'Ordinanza Sindacale n. 6, per sopperire al ritiro dei mezzi N.U. del cantiere di Valguarnera Caropepe noleggiati da ATO EnnaEuno, da parte della società di noleggio per il mancato pagamento del canone dovuto;

che in data 26/02/2016, è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 9, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, con la quale veniva modificata l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016 citata in precedenza, individuando nella ditta Valservice S.r.l., la ditta a cui affidare la fornitura del carburante;

che in data 04/04/2016, a seguito della nota prot. n. 3344 del 22/03/2016, con la quale si faceva espressa richiesta di riscontro urgente all'Ato EnnaEuno, nelle persone del Commissario Straordinario dott. Eugenio Amato e del Presidente del Collegio di liquidazione dott. Antonino Di Mauro, sull'eventuale superamento delle criticità sopradescritte relativamente ai mezzi da assegnare per il servizio di raccolta e conferimento dei r.s.u. nel Comune di Valguarnera Caropepe al fine di scongiurare problemi igienico-sanitari allo spirare dell'Ordinanza Sindacale n. 9 del 26/02/2016, rimasta inevasa, è stata emanata, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, ulteriore Ordinanza Sindacale n. 18, per sopperire al ritiro dei mezzi N.U. del cantiere di Valguarnera Caropepe noleggiati da ATO EnnaEuno, da parte della società di noleggio per il mancato pagamento del canone dovuto **che** con nota del 02/05/2016, prot. 5132, è stata reiterata la richiesta all'ATO EnnaEuno, nelle persone del Commissario Straordinario dott. Eugenio Amato e del Presidente del Collegio di liquidazione dott. Antonino Di Mauro, sull'eventuale superamento delle criticità sopradescritte, relativamente ai mezzi da assegnare per il servizio di raccolta e conferimento dei r.s.u. nel Comune di Valguarnera Caropepe al fine di scongiurare problemi igienico-sanitari allo spirare dell'Ordinanza Sindacale n. 18 del 04/04/2016;

che in data 04/05/2016, allo spirare dell'Ordinanza Sindacale n° 18 e continuando a permanere lo stato di assoluto silenzio da parte dell'A.T.O. EnnaEuno, nonché della S.R.R. di Enna, il Sindaco ha emanato l'ordinanza n. 26;

che con nota prot. n. 5955 del 23/05/2016, il Comune di Valguarnera Caropepe diffidava sia la Società A.T.O. rifiuti EnnaEuno che la S.R.R. di Enna a riscontrare le note prot. 3344 del 22/03/2016 e prot. 5132 del 02/05/2016 al fine di consentire a questo Comune, di potere valutare in tempi razionali, le azioni da intraprendere per garantire il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani;

che in data 31/05/2016 con prot. n. 6292 è stata reiterata la diffida a dette società, assegnando giorni 3 (tre) per il riscontro di quanto richiesto, a seguito della quale, ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte della società ATO EnnaEuno, ma la sola comunicazione da parte della SRR, prot. n. 420 del 08/06/2016 acquisita al prot. gen. di questo ente al n. 6620 del 08/06/2016 con la quale viene precisato che *"... la competenza sulla gestione del servizio e in particolare su quanto richiesto da codesto Comune è in capo alla società EnnaEuno"*;

che continuando a permanere lo stato di assoluto silenzio da parte dell'A.T.O. EnnaEuno, il Sindaco ha emanato le Ordinanze n. 42 del 03/06/2016 e n. 51 del 04/07/2016;

che nel "consolidato" silenzio della società d'ambito EnnaEuno, per le sopra esposte motivazioni, evidenziando ulteriore situazione eccezionale ed urgente che determinava l'assoluta ed improrogabile necessità di un intervento, anche sostitutivo, che potesse garantire un corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nell'intero territorio del Comune di Valguarnera Caropepe è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 05/08/2016;

che con nota prot. n. 10094 del 02/09/2016 è stato notificata una diffida all'ATO EnnaEuno ad *"assumersi, come per legge, l'onere di garantire in toto il servizio, compresa la fornitura dei mezzi necessari, il pagamento dei carburanti, i costi di manutenzione e di assumersi l'onere per i costi di conferimento in discarica, nonché i puntuali pagamenti degli emolumenti e degli oneri contributivi ai dipendenti assegnati al cantiere e, garantendo inoltre l'immediata esecuzione di quanto previsto con la propria disposizione n. 57/2016 sopracitata, emanata ai seguito delle Ordinanze del Presidente della regione Sicilia"*, ancora ad oggi non riscontrata;

che con nota prot. n. 10221 del 06/09/2016 è stato richiesto all'ATO EnnaEuno di avviare, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 29/07/2016 "PIANO DI EMERGENZA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AVVIO", emanata in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia in essa richiamate, il servizio di raccolta differenziata, richiedendo contestualmente la fornitura di attrezzature, mezzi e personale per la gestione del suddetto servizio;

che con nota prot. n. 10353 del 07/09/2016 l'ATO EnnaEuno è stato diffidato e messo in mora *"a provvedere immediatamente a dare riscontro alle precedenti diffide (protocollo m. 10094 02/09/2016 – protocollo 10221 del 06/09/2016), ed in particolare preliminarmente prendendo in carico in toto il servizio, avviando, senza indugi, ogni procedimento finalizzato all'autorizzazione del personale del Cantiere di Valguarnera ad effettuare il servizio con le modalità richieste per la raccolta differenziata nonché autorizzando l'aumento delle ore di servizio del personale in forza e per gli effetti della vigente normativa, delle Ordinanze Presidenziali e dell'Ordinanza Sindacale n. 57/2016 o comunque garantire, nelle forme che ritenete opportuno, il personale necessario al fine dell'espletamento del servizio"*;

che con nota prot. n. 2756 del 08/09/2016, registrata al prot. gen. dell'ente al n. 10414 del 09/09/2016, l'ATO EnnaEuno trasmetteva il P.E.F. previsionale relativo al periodo compreso tra il 01/08/2016 al 30/11/2016, celermente contestato analiticamente con nota prot. n. 10550 del 12/9/2016;

che in data 12/09/2016, prot. n. 10538 venivano reiterate le diffide precedenti chiedendo contestualmente di dotare il cantiere di tutti i dispositivi idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori;

che con nota prot. n. 11151 del 26/09/2016 è stata ulteriormente richiesto all'ATO EnnaEuno l'incremento orario del personale in servizio al cantiere di Valguarnera Caropepe per attivare il servizio di raccolta differenziata, stante l'ultima disposizione attuativa della Regione Sicilia del 24/09/2016, n. 69 che limitava il conferimento in discarica a 7,1 t/g;

che con nota prot. n. 8290 del 10/10/2016, registrata al prot. gen. dell'ente al n. 11706 del 10/10/2016, l'ATO EnnaEuno ritrasmetteva il P.E.F. previsionale relativo al periodo dall'1 agosto al 30 novembre 2016 celermente contestato analiticamente allegando la rendicontazione delle spese sostenute con nota prot. n. 11894 del 14/10/2016;

che continuando a permanere lo stato di assoluto silenzio da parte dell'A.T.O. EnnaEuno, il Sindaco ha emanato l'Ordinanza n. 88 del 31/10/2016;

che con nota prot. n. 15156 del 27/12/2016, questo Comune ha ulteriormente richiesto all'ATO di provvedere alla fornitura e/o al noleggio dei mezzi per assicurare il servizio di raccolta e conferimento dei r.s.u. nel cantiere di Valguarnera Caropepe oltre a provvedere alla fornitura del carburante ed al pagamento della discarica autorizzata;

considerato, che al momento, nonostante i pressanti solleciti da parte di questo ente, non vi sono ancora le condizioni affinché l'ATO EnnaEuno possa garantire il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei r.s.u., né vi sono le condizioni, per quanto rappresentato, affinché detta società d'ambito possa attivare un efficiente servizio di R.D. secondo le modalità previste nell'Ordinanza Sindacale n. 57/2016;

che è del tutto evidente che, senza l'emanazione di ulteriore atto, in via sostitutiva ed in continuità al precedente, evidenziando che l'ATO EnnaEuno non ha risposto alle suddette note e diffide in merito al noleggio dei mezzi N.U. per il cantiere di Valguarnera Caropepe ed implicando che, la mancata presenza di mezzi N.U. nel cantiere di questo Comune per l'espletamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei r.s.u., creerà una ulteriore situazione di emergenza igienico-sanitaria, con grave danno alla salute pubblica oltre che al decoro.

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 57 del 29/07/2016 avente ad oggetto: "PIANO DI EMERGENZA RACCOLTA DIFFERENZIATA – AVVIO", con la quale, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia in essa richiamate, è stato predisposto un piano di emergenza per la raccolta differenziata, stabilendo le modalità ed i tempi di attuazione;

Rilevato che, per quanto sopra premesso e richiamato, in attuazione altresì all'Ordinanza n. 57 del 29/07/2016, occorre in via d'urgenza di intervenire in sostituzione della Società ATO EnnaEuno, provvedendo al nolo a freddo di n. 1 autocompattatore di almeno 11t per la raccolta dei R.S.U., di n. 1 minicompatatore da 6 mc e di n. 2 mezzi tipo porter da almeno 2 mc cad. oltre alla fornitura del carburante necessario al funzionamento di detti mezzi;

Considerato inoltre:

- **che** sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del provvedimento cautelare;
- **che** il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario.

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

considerato che, avendo contattato diverse ditte operanti nel settore, le stesse hanno riferito di essere impossibilitate a noleggiare mezzi, in quanto impegnate con altri Comuni e soltanto la ditta General Montaggi di Catenanuova, si è resa disponibile a fornire i mezzi necessari all'espletamento del servizio;

visto il preventivo prot. 1159 del 02/02/2016 della ditta General Montaggi di Catenanuova, con il quale ha chiesto per il nolo a freddo di un mezzo autocompattatore tre assi, portata 11.000 kg. la somma di €. 150,00 oltre I.V.A. al giorno ed il preventivo prot. n. 1279 del 03/02/2016 sempre della

medesima ditta, con il quale è stato chiesto per il nolo a freddo di un mezzo miniautotocompattatore, con capienza di circa 6 mc, la somma di €. 58,00 oltre IVA al giorno e per il nolo a freddo di n. 2 mezzi tipo porter, con capienza di circa 2 mc, la somma di € 27,00 oltre IVA al giorno per singolo mezzo;

vista la nota prot. n. 3977 del 05/04/2016 della ditta General Montaggi di Catenanuova relativa alla sostituzione del mezzo auto compatatore tre assi avente portata da 11.000 Kg targato BS598MM, noleggiato con la citata Ordinanza con altro di uguali caratteristiche targato BT050NK;

considerato altresì, che è necessario prevedere e provvedere alla fornitura del carburante ai mezzi sopra indicati al fine di garantire il servizio con esercente locale, individuato nella società Valservice S.r.l di c.da Papananza, resasi già disponibile;

atteso che il Comune di Valguarnera Caropepe è stato autorizzato, con D.D.G. 1974 reso in data 02/12/2016 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 03/12/2016 sino a nuova diversa disposizione presso l'impianto esistente SICULA TRASPORTI S.R.L., con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870;

vista la Delibera di G.C. n. 180 del 19/12/2016 con la quale, è stato approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con la società SICULA TRASPORTI S.R.L., con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, al fine di provvedere direttamente al pagamento degli oneri di conferimento;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 6 del 03/02/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale di modifica n. 9 del 26/02/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 03/04/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 04/05/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 03/06/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 51 del 04/07/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 57 del 29/07/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 59 del 05/08/2016;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 88 del 31/10/2016.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- alla ditta General Montaggi di Catenanuova, per far fronte all'emergenza, di fornire un mezzo autotocompattatore tre assi, portata 11.000 kg targato BT050MK, alle condizioni tariffarie di cui alla nota trasmessa dalla ditta in data 02/02/2016 prot. n. 1159, un mezzo minicompatatore capienza 6 mc targato BG305SJ, n. 2 mezzi tipo porter con capienza di almeno 2 mc targati EC258JX ed AT559DE alle condizioni tariffarie di cui alla nota trasmessa dalla ditta in data 03/02/2016 prot. n. 1279.
- Alla ditta Valservice S.r.l di c.da Papananza la fornitura di carburante ai mezzi in servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani al miglior prezzo praticabile alla pompa con espressa riserva di stipulare apposito accordo.
- Dare atto che il suddetto affidamento di nolo a freddo e di fornitura carburante, viene effettuato, nei limiti necessari all'eliminazione delle condizioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica e fino al ripristino dei livelli minimi essenziali del servizio di gestione dei rifiuti e comunque fino al **28/02/2017**, in concomitanza alla suddetta Ordinanza Sindacale n. 57 del 29/07/2016.
- Dare atto altresì, che i relativi costi saranno corrisposti direttamente dall'Ente alla ditta General Montaggi di Catenanuova per il noleggio dei mezzi, alla Valservice S.r.l di c.da Papananza per la fornitura del carburante ed alla ditta SICULA TRASPORTI S.R.L., con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34, per il conferimento dei r.s.u. in discarica, previa presentazione delle

fatture, che dovranno essere recuperati nelle fatture mensili del servizio di raccolta rifiuti emesse dall'ATO EnnaEuno, previo scomputo della corrispondente voce di costo relativa al servizio di raccolta, trasporto, conferimento e fornitura carburante.

- Dare atto, che la presente Ordinanza, verrà sospesa immediatamente non appena verranno meno le condizioni di emergenza, quindi non appena l'ATO EnnaEuno sarà nelle condizioni di riprendere in toto il servizio.
- Demandare ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti gestionali funzionali per la piena esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

La presente Ordinanza deve essere notificata tempestivamente alle ditte sopra indicate, per l'esecuzione di quanto ordinato.

La pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione per eventuali ed opportune valutazioni a:

- PREFETTO di Enna
- PRESIDENTE della Regione Siciliana
- DIPARTIMENTO Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- COMMISSARIO straordinario dell'ATO EnnaEuno dott.ssa Sonia Alfano
- PRESIDENTE del Collegio di liquidazione dell'ATO EnnaEuno dott. Antonino Di Mauro
- RESPONSABILE dell'U.T.C.
- RESPONSABILE Settore Economico Finanziario
- COMANDO Polizia Municipale
- COMANDO Stazione CC di Valguarnera Caropepe
- COMMISSARIATO di P.S. di Piazza Armerina
- ditta General Montaggi
- ditta Valservice S.r.l
- ditta Sicula Trasporti S.r.l.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



Il SINDACO
Dott.ssa Francesca Draia

